

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 712/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili a decorrere dal 25 luglio 2008 per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all'esportazione attualmente applicabili.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 712/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 1° agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 197 del 25.7.2008, pag. 32.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere del 1° agosto 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,29
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,29
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1829
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,29
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1829
1702 90 95 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1829
1702 90 95 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1829 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,29
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1829

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(¹) L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).